AVANTI IL PROSSIMO : PEDEMONTANA LOMBARDA E IL CRIMINE DI SEVESO

Una vicenda diversa ma con problemi analoghi riguarda un'altra autostrada, la Pedemontana Lombarda (Busto Arsizio – Dalmine o meglio "DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE"). Il tracciato in progetto per il completamento della infrastruttura prevede l'attraversamento zigzagante (tratta B2 e C) nei territori dei comuni di Barlassina, Cesano Maderno, Desio, Meda, Seveso e Bovisio Masciago.

Il territorio interessato dal progetto è stato contaminato dai rilasci di diossina e altri contaminanti dalla ICMESA di Seveso il 10 luglio 1976, infatti nell'approvare il progetto il CIPE ha introdotto una prescrizione che prevede "ulteriori indagini dettagliate sui terreni interessati da contaminazione da



diossina, poiché nel corso delle indagini preliminari per la verifica della concentrazione residua sono stati riscontrati superamenti dei valori limite per questo parametro" (Gazzetta Ufficiale del 18/02/2010).

Il Consiglio Regionale della Lombardia (D.C.R. 17/09/13 n. X/123) ha riconosciuto che gli interventi di bonifica sono stati a suo tempo condotti "limitatamente alla zona A", mentre "l'area B restava tuttavia inquinata" (9).

Infatti nella zona A, a maggior contaminazione, si procedette con lo scotico del terreno superficiale e lo smaltimento in discariche locali, nella zona B gli interventi furono sporadici e limitati. Ciò nonostante, con Decreto della Regione Lombardia del 23.12.1986, si chiuse l'Ufficio Speciale di Seveso definendo solo gli obblighi per le manutenzione del "Bosco delle Querce" e delle discariche.

I comitati che si oppongono alla realizzazione della Pedemontana fanno comunque leva sulla L.R. 60/1985, tuttora vigente, la quale stabilisce che, nelle aree già interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale, è fatto divieto di qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione del suolo e del sottosuolo, ad eccezione degli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati nell'ambito della bonifica, nonché delle attività conservative e migliorative per l'ambiente boschivo.

Nonostante questa fosse la condizione iniziale si vuole ostinatamente realizzare l'opera. Va ricordato che negli anni successivi al crimine di Seveso sono state diverse le campagne di analisi interessanti sia le aree abitate che quelle a verde e agricole.

Occorre ricordare che la normativa (dapprima il decreto ministeriale 471/1999 poi il dlgs 152/2006) hanno stabilito limiti soglia di contaminazione e/o concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) per definire un determinato sito come inquinato e quindi da bonificare oppure no, pari a 10 nanog/kg (PCDD+PCDF espressi in TEF, tetraclorodiossina equivalenti) per i suoli a destinazione a verde e residenziale e pari a 100 nanog/kg per i suoli destinati a uso industriale e commerciale. (10)

Tra questi studi merita ricordare i seguenti:

- Nel 2003 sulla scorta della analisi eseguite da ISPRA tra il 1997 e il 2000, la Fondazione Lombarda per l'Ambiente (finanziata con gli indennizzi Icmesa) aveva elaborato un documento di Analisi del Rischio relativa alla presenza di diossina nella zona B di Seveso. In pratica i risultati evidenziano che la zona B. utilizzando i criteri normativi vigenti nel 1999 è da considerare come un sito inquinato sostanzialmente per la sua interezza (23 campioni sotto i 10 nanog/kg di diossine nel suolo; 206 campioni oltre 10 nanog/kg, 23 campioni oltre i 100 nanog/kg, comuni di Seveso, Meda e Cesano Maderno), L'analisi di rischio sito specifica, pur cercando di far rientrare i livelli alla "normativa" paragonandoli ad altri siti europei e "lamentando" una eccessiva restrittività dei limiti italiani, conclude per un effettivo rischio rispetto ai parametri suddetti e propone limitazioni nell'uso di alimenti (carni e vegetali) provenienti dalla zona B. Nulla però viene attuato, il sito non viene dichiarato inquinato e non vengono introdotte limitazioni.
- Nel 2008, durante le indagini preliminari svolte dal proponente, sono stati eseguiti 64 sondaggi con 127 campioni analizzati. In 52 di questi la concentrazione di diossina al limite per le aree a verde e in 10 campioni veniva superata la soglia per le aree industriali.

- Analisi aggiuntive (32 punti, 94 campioni complessivi) effettuate per conto del proponente nel 2012 non hanno rilevato superamenti della soglia per le aree industriali e un solo esubero della colonna per le aree a verde.
- Nel corso del 2016 sono state realizzate ulteriori analisi di caratterizzazione delle aree interessate dal tracciato su quelle limitrofe, relative alle opere connesse e ai cantieri temporanei. Si tratta di 214 sondaggi per 380 campioni (in relazione al punto del sondaggio sono stati effettuati da due a tre campioni a diverse profondità). Per utilizzare le stesse conclusioni dello studio:
- "Dai risultati delle indagini si osserva che: 1) 61 campioni sono risultati superiori al limite verde del D.Lgs. 152/06;
- 2) 16 campioni sono risultati superiori anche al limite industriale.

Relativamente alle aree A - B - R i risultati risultano così distribuiti:

Zona A I superamenti del limite industriale nella zona A (sondaggi 2, 4 e 9) sono occorsi in corrispondenza dello strato al di sotto della scarifica avvenuta negli anni successivi all'incidente Icmesa. La maggior parte dei campioni prelevati in zona A sono inferiori al limite di "colonna A". Tra questi anche il campionamento profondo.

Zona B Sulla base dei risultati dei campionamenti avvenuti nella zona B, si osservano superamenti del limite verde ed occasionalmente del limite industriale soprattutto in corrispondenza dello strato superficiale (Top soil 0-15 cm).

Anche in questo caso sono stati effettuati dei sondaggi profondi (sondaggi 28, 40 e 45) che hanno mostrato una situazione di non contaminazione.

Zona R I campionamenti nella zona R hanno interessato solo i Top soil (strato 0-15 cm).

La situazione ritrovata è paragonabile a quella nella zona B: superamento quasi sempre del limite verde e occasionale superamento del limite industriale." (11)

Va sottolineato che le aree interessate dalle analisi e quindi la rappresentatività delle stesse sono limitate a quelle direttamente o indirettamente interessate dall'opera (nel tratto in questione inizia con un rilevato e poi prosegue in trincea), è però innegabile che i risultati confermano la permanenza di una contaminazione diffusa sul territorio e la parzialità della "bonifica" a suo tempo dichiarata conclusa.

Che fare ? Rinunciare al completamento dell'opera ? Procedere alla bonifica dei terreni e/o gestire i terreni contaminati come "terre e rocce di scavo" ?

La scelta del tipo di intervento non è una formalità. Da un lato significherebbe intervenire sui suoli, in sito, per ridurre la contaminazione e riconsegnarli con caratteristiche idonee all'utilizzo (in particolare per quanto riguarda le aree che verranno occupate temporaneamente dal cantiere ma esterne all'opera) oppure utilizzare (anche altrove) delle terre escavate nell'ambito di una diversa normativa (peraltro da poco modificata) in modo analogo a quanto si fa giornalmente per realizzare le fondamenta di un edificio o di altre opere edili.

La Società Pedemontana (sull'orlo del fallimento) mette le mani avanti e batte cassa minacciando ad ampio spettro: "La società Autostrada Pedemontana Lombarda riferisce che il quadro economico approvato dal CIPE nel 2009 non prevedeva (...) un costo di bonifica delle aree contaminate interessate dalla realizzazione dell'infrastruttura. Si riserva pertanto... di valutare la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile della contaminazione ovvero sui proprietari dei terreni, così come previsto dalla normativa vigente in materia."

I Comuni sono chiamati a definire la destinazione d'uso delle aree intorno all'opera dopo la sua realizzazione e comunque sono messi di fronte a un problema che si riteneva "sepolto" sotto il Bosco delle Querce ma che invece convive quotidianamente con i residenti.

Allo stato questi dilemmi non sono risolti, nell'ultima conferenza dei servizi, la Pedemontana ha presentato una perimetrazione delle aree oggetto di interventi di bonifica per i quali sono previsti, in sintesi, limitati interventi di scotico delle parti superficiali per un successivo ripristino del piano campagna, il resto – considerato non contaminato – verrebbe appunto gestito nell'ambito delle norme per lo scavo e il riutilizzo (in sito o altrove) delle terre.

Su quest'ultima opzione si inseriscono le recenti novità normative : il DPR 120 del 13.06.2017 (12) ha revisionato la materie delle "rocce e terre da scavo". Spesso l'imperativo della semplificazione ha prodotto



complicazioni creando degli "ircocervi" ove la normativa precedente confligge con quella nuova. Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di una semplice dimenticanza nell'allineare l'esistente con il "nuovo approccio", ma di una voluta ambiguità per evitare l'emergere di incoerenze tra i "vecchi principi" (spesso recepimenti di norme europee) e il nuovo (che abbandona tali principi o li reinterpreta all'esigenza), esponendosi a procedure di infrazione per allungare i tempi di una emersione del conflitto tra normative sia per la difficoltà (ricorsi, denunce ecc) che per i tempi connessi. Male che vada la nuova norma, anche quando abbattuta a distanza di qualche anno, avrà fatto il "lavoro sporco" che gli viene richiesto. Il decreto "sblocca Italia" contiene numerosi casi del genere in tema ambientale.

La nuova norma, per quanto qui interessa, ha definito le modalità gestionali sia delle terre e rocce da scavo "sottoprodotti" (delle attività di cantieri distinti per dimensione) sia l'utilizzo di terreni che superano le soglie di contaminazione di cui si è già parlato. In linea generale, la presenza di terreni contaminati interessati dai cantieri non annulla la necessità di una loro bonifica prima di ogni eventuale riutilizzo (nel sito o in altri luoghi) quindi il proseguimento dell'opera in questione dovrà necessariamente essere preceduto da un piano di bonifica e, solo dopo, da un piano di utilizzo delle terre scavate. Ciò determina un aumento dei costi tale – almeno nelle speranze dei comitati – da far desistere nel prosieguo dell'opera in favore del potenziamento della viabilità esi-

Non si può però escludere una forzatura nella interpretazione normativa per cui la contaminazione da diossine sia equivalente a quella di "fenomeni di origine naturale" riducendo fortemente gli oneri progettuali ed economici per il riutilizzo in sito delle terre scavate.

stente.

Qualunque sia la direzione in cui andrà la vicenda rimane la conferma della fragilità del territorio interessato dovuto alla eredità della ICMESA e la convinzione delle popolazioni che occorrono interventi di miglioramento ambientale e non nuove opere per decongestionare il tessuto urbanistico di questa parte dell'hinterland milanese.

9) Le aree interessate erano state, a suo tempo, classificate come segue :

Area A – (108 ha) - Zona a "Alta contaminazione". Inquinamento maggiore a 50 g/mq fino a punte maggiori di 1.000 μg/mq; Area B – (269 ha) - Zona a "Media contaminazione". Inquinamento compreso tra 5 e 50 μg/mq;

Area $\mathbf{R} - (1.403 \text{ ha})$ - Zona ad "Bassa contaminazione". Inquinamento inferiore a 5 µg/mq o nullo;

La zona A venne ulteriormente suddivisa in 7 subaree ad inquinamento decrescente. Gli interventi svolti nella zona A vennero distinti a seconda del grado di contaminazione rilevata nei terreni affioranti : decortico dei terreni, taglio delle essenze verdi, lavaggio manufatti, interventi agronomici ciclici, "lavaggi" dei manufatti da mantenere in loco. Tutto il materiale contaminato, le

attrezzature utilizzate e i relativi rifiuti vennero smaltite in diversi impianti :

- Discarica di Meda (80.000 mc) con i detriti delle demolizioni del fabbricato ICMESA e parte delle attrezzature utilizzate per la bonifica
- Discarica di Seveso (200.000 mc) con i detriti delle abitazioni, oggetti personali, animali morti o abbattuti
- Discarica di Cesano Maderno (capacità e contenuto non noto). Furono inoltre realizzate alcune fosse per l'interramento di animali morti o abbattuti (è nota solo quella di Cesano Maderno limitrofa al tracciato dell'autostrada).
- 10) La Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (parere del 12.02.1988) pur indicando dei limiti per le PCDD/F in TEF vicini a quelli poi fissati nelle normative successive, ai fini della bonifica delle aree interessate dal crimine di Seveso, vennero fissati dei limiti riferiti alla superficie (es. per terreni coltivabili 750 nanog/mq) e non sul peso del suolo.
- 11) TRATTE B1, B2, C, D, TRVA13+14, GREENWAY INTEGRAZIONE AL PRO-GETTO ESECUTIVO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO -VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE CODICE C.U.P. E81B09000510004 - TRATTA B2 e C CANTIERIZZAZIONE TERRE E ROCCE DI SCAVO, CAVE E DISCARICHE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIEN-TALE DELLE AREE EX ICMESA AI SENSI DEL D.Lgs. 152/2006 ALLEGATO 2 AL TITOLO V PARTE IV - RELAZIONE TEC-NICA DESCRITTIVA Autostrada Pedemontana Lombarda, Strabag - settembre 2016.
- 12) Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce di scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12.09.2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalle legge 11.11.2014 n. 164 (GU n. 183 del 7.08.2017).